

SETTORE STUDI

GIURISPRUDENZA

Rassegna



07.07.23

Rassegna novità giurisprudenziali n. 25/2023

(N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Cassazione).

ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Cassazione, ordinanza 10 maggio 2023, n. 12688, sez. II civile

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ DEGLI ENTI PUBBLICI - Edificio di interesse storico o artistico - Accertamento della sua natura demaniale - Regime vincolato - Conseguenze - Inusucapibilità - Possibilità di accertare l'autonomia funzionale e la separazione fisica di alcune parti prive di detta natura - Sussistenza.

Ove sia riscontrata, da parte del giudice di merito, la natura demaniale di un edificio di interesse storico o artistico, l'intero manufatto, in ragione del predetto interesse, è soggetto al regime vincolato, con conseguente esclusione della sua usucapibilità. Resta salva la possibilità del giudice di merito di accertare, all'esito di valutazione in punto di fatto non utilmente censurabile in sede di legittimità - ove sorretta da motivazione idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e non viziata da apparenza o irriducibile contrasto logico - che alcune porzioni dello stabile, in funzione della loro autonomia funzionale e della loro separazione fisica dal corpo dell'edificio vincolato, non partecipano della specifica natura attribuita a detto bene.

CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza 9 maggio 2023, n. 12259, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - Servitù costituita a favore delle

proprietà esclusive presenti nel condominio - Disciplina applicabile - Condominio - Deroghe - Ammissibilità.

In materia di condominio, la presenza di un diritto di servitù in favore indistintamente delle proprietà esclusive presenti in un edificio condominiale assoggetta il diritto stesso, sia nelle modalità di esercizio, sia con riguardo alle spese di gestione del bene, alla disciplina propria del condominio, con conseguente criterio di ripartizione legale di quest'ultime fondato sulle quote di proprietà; tuttavia, è valida la disposizione del regolamento condominiale, di natura contrattuale, secondo cui le suindicate spese debbano essere ripartite in quote uguali tra i condomini.

CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE

Cassazione, ordinanza 19 maggio 2023, n. 13849, sez. unite civili

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA - Contratto d'opera professionale - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Rilevanza sulla responsabilità del professionista nei confronti di terzi - Esclusione.

Se privo della forma scritta prevista "ad substantiam", il contratto d'opera professionale stipulato con la P.A. (ancorché rientrante in attività svolta "iure privatorum") è affetto da nullità, la quale rileva nel rapporto tra l'amministrazione e il professionista, ma giammai può costituire causa di esclusione della responsabilità di quest'ultimo nei confronti dei terzi.

DIVISIONE

*** Cassazione, ordinanza 12 giugno 2023, n. 16622, sez. II civile**

CONTRATTI - Divisione - Della casa degli ex coniugi - Fattispecie.

Anche in tema di scioglimento della comunione di diritti reali, disciplinata dall'art. 1111 c.c. (così come in tema di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni comuni di cui agli artt. 191 e 194 c.c.), si applica la nullità prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17 con riferimento a vicende negoziali *inter vivos* relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria.

Tale nullità ha carattere assoluto (ed è quindi rilevabile d'ufficio e deducibile da chiunque vi abbia interesse), in quanto quel regime normativo, sancendo la prevalenza dell'interesse pubblico alla ordinata trasformazione del territorio rispetto agli interessi della proprietà e mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, limita l'autonomia privata e non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'interessato.

Gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985, dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 10 settembre 1967.

Ora, la nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3 di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere

riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante circa gli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.

Si tratta di una nullità che costituisce la sanzione per la violazione di norme imperative in materia urbanistico-ambientale, dettate a tutela dell'interesse generale all'ordinato assetto del territorio. Nondimeno secondo il disposto della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40 è consentita la stipulazione della vendita di immobili, ove risulti presentata l'istanza di condono edilizio e pagate le prime due rate di oblazione.

Il giudice - nella predisposizione del progetto di divisione - deve tener conto della diminuzione del valore complessivo che sarebbe causata dalla divisione anche di tali aree comuni accessorie nonché degli effetti che essa produrrebbe sull'efficienza, funzionalità e comodità dell'accesso ai fabbricati, peraltro risolvendosi anche tale verifica in un accertamento in fatto sulla concreta divisibilità del bene accessorio, che è devoluto all'esame del giudice di merito.

(Nella fattispecie la pronuncia impugnata si riferisce alla divisione di un edificio rustico al terzo, quarto e quinto piano fuori terra, ancora in attesa di condono, mentre nel corpo del ricorso la ricorrente dà atto che, rispetto a tale rustico, era stata avviata una pratica di sanatoria con il versamento della somma complessiva di vecchie lire 21.000.000, a fronte di un'oblazione dovuta pari a vecchie lire 60.869.960, e dunque può ritenersi che vi sia stata l'indicazione precisa della consistenza degli abusi sanabili, presupposto di determinazione della somma dovuta a titolo di oblazione, ai fini della valutazione della congruità dei relativi versamenti).

EDILIZIA (PENALE)

Cassazione, sentenza 15 febbraio 2023 (dep. 18 maggio 2023), n. 21198, sez. III penale

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ordine di demolizione - Manufatto abusivo destinato ad unica abitazione familiare - Principio convenzionale di proporzionalità - Operatività - Condizioni.

In tema di reati edilizi, l'Autorità giudiziaria, nel dare esecuzione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo costituente l'unica abitazione familiare, è tenuta a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e della Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, a condizione che chi intenda avvalersene si faccia carico di allegare, in modo puntuale, i fatti addotti a sostegno del suo rispetto.

(In motivazione, la Corte ha precisato che tali fatti, ove allegati dall'autore dell'abuso, non possono dipendere dalla sua inerzia ovvero dalla volontà sua o del destinatario dell'ordine, non potendo il condannato lucrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza, posto che l'ingiunzione a demolire trova causa proprio dalla sua inerzia).

Cassazione, sentenza 4 aprile 2023 (dep. 18 maggio 2023), n. 21192, sez. III penale

EDILIZIA - Assoggettabilità a titoli abilitativi - Valutazione dell'opera nella sua unitarietà - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera, ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti.

(Fattispecie relativa all'edificazione, in area vincolata, di una parete adibita ad uso doccia e del solaio di un bagno esterno, manufatti per la cui realizzazione, complessivamente considerata, era necessario il rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica).

FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza interlocutoria 8 giugno 2023, n. 16166, sez. I civile

Cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli - Vendita attuata non all'esito di una procedura competitiva pubblicizzata.

La Prima Sezione di questa Corte ha rimesso gli atti di causa al Primo Presidente, per la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando l'importanza della seguente questione: se l'art. 108, comma 2, l. fall., in ordine alla cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, sia applicabile anche alla vendita attuata non all'esito di una procedura competitiva pubblicizzata e svoltasi sulla base di valori di stima, ma in forma contrattuale in adempimento di un contratto preliminare in cui il curatore sia subentrato ex lege in applicazione del disposto dell'art. 72, comma 8, l. fall.

Cassazione, ordinanza 11 maggio 2023, n. 12837, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - Azione revocatoria - Esenzione ex art. 67, comma 3, l.fall. - Pagamento effettuato da società a partecipazione pubblica di trasporto aereo a società a partecipazione pubblica di gestione di un aeroporto - Riconducibilità.

In tema di azione revocatoria fallimentare, beneficia dell'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a, l.fall., rientrando nel concetto di "esercizio dell'attività d'impresa" contemplato dalla norma, il pagamento di "diritti aeroportuali" e "servizi di handling", effettuato da una società a partecipazione pubblica di trasporto aereo ad una società a partecipazione pubblica di gestione di un aeroporto.

FAMIGLIA

*** Corte EDU, decisione 22 giugno 2023, sez. I**

Maternità surrogata - Legittimo il diniego di trascrizione degli atti di nascita stranieri all'anagrafe italiana - Prevalenza della tutela del minore.

La Prima Sezione della Corte EDU, decidendo all'unanimità sul ricorso proposto da due coppie di donne avverso il rifiuto delle autorità italiane di iscrivere nei registri degli atti dello stato civile gli atti di nascita dei loro figli nati all'estero mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), ha dichiarato irricevibili i ricorsi affermando che, nella decisione di non trascrivere gli atti di nascita, lo Stato italiano non ha ecceduto l'ampio margine di discrezionalità di cui dispone per quanto riguarda l'applicazione dei mezzi di accertamento o di riconoscimento della filiazione. La Corte - ribadito che, ai sensi dell'art 8 della Convenzione, il rispetto della vita privata del figlio esige che il diritto interno offra la possibilità di riconoscere un rapporto di filiazione tra il figlio ed il genitore d'intenzione, richiamate le posizioni della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale sulle modalità di riconoscimento di tale rapporto - ha affermato che il desiderio di veder riconosciuto un legame tra i figli e i genitori d'intenzione non ha trovato un ostacolo generale ed assoluto, atteso che i ricorrenti avevano a disposizione la via dell'adozione in casi particolari. Tanto premesso, i giudici di Strasburgo, nel solco della decisione assunta nella causa D.B

e A.C. Svizzera, hanno sottolineato come il mancato riconoscimento, da parte delle autorità italiane, del rapporto tra le madri affidatarie ed i figli non abbia inciso in modo significativo sul godimento, da parte delle ricorrenti, del loro diritto alla vita familiare. Le predette argomentazioni hanno portato la Corte a non ravvisare la necessità di una pronuncia sulla censura relativa alla violazione dell'art. 14 della Convenzione, in combinato disposto con l'art. 8.

*** Cassazione, ordinanza 14 giugno 2023, n. 16993, sez. I civile**

FAMIGLIA – SEPARAZIONE - Comunione de residuo - Crediti professionali - Cadono in comunione.

Ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. c), c.c., i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi cadono nella comunione differita o de residuo ove non consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione e, quindi, anche se non ancora percepiti al momento dello scioglimento della comunione e ancora non esigibili, in difetto di previsione in tal senso, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale; tra essi sono compresi i crediti che il professionista vanta verso clienti per prestazioni già eseguite e non ancora pagate.

NEGOZI FIDUCIARI

Cassazione, ordinanza 9 maggio 2023, n. 12353, sez. I civile

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI - Intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali - Mancata restituzione delle azioni e dividendi da parte del fiduciario - Applicabilità della disciplina del possesso di buona fede - Esclusione - Applicabilità della disciplina dei contratti - Sussistenza - Conseguenze.

In caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, al fiduciario che non restituisca le azioni una volta richiesto dal fiduciante e non riversi al medesimo i dividendi azionari percepiti è inapplicabile il regime degli artt. 1147 e 1148 c.c. sul possesso di buona fede della cosa, risolvendosi per intero la vicenda nell'ambito della disciplina delle obbligazioni e dei contratti, onde il fiduciario è tenuto a pagare quanto ricevuto a titolo di dividendi sin dal momento in cui li abbia riscossi dalla società, e, sugli stessi, sono altresì dovuti gli interessi di pieno diritto dallo stesso momento, o, in presenza di una domanda in tal senso limitata ex art. 99 c.p.c., dal giorno della messa in mora.

PROPRIETÀ

*** Cassazione, ordinanza 9 giugno 2023, n. 16371, sez. II civile**

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - Distanze legali - Tra le costruzioni - Costruzioni in aderenza - Sopraelevazione - Legittimità - Motivi.

In tema di distanze nelle costruzioni, quando due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non può dolersi della costruzione da parte del proprietario dell'altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato, tenuto conto che il rispetto della distanza di cui all'art. 873 c.c. trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti, essendo, pertanto, in tali casi legittima la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente. Infatti, l'art. 877 c.c. consente la costruzione in aderenza, senza oneri o formalità, anche in caso di sopraelevazione di costruzione preesistente.

A tale facoltà può altresì derogarsi nel caso in cui la sopraelevazione da edificare in aderenza non goda di piena autonomia sotto l'aspetto statico. La sopraelevazione in aderenza trova ostacolo, inoltre, nel caso in cui il vicino abbia acquisito il diritto di esercitare delle vedute dal muro posto sul

confine, poiché, a mente dell'art. 907 c.c., comma 3, se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia, norma, questa, applicabile, senza alcuna distinzione, alle costruzioni in appoggio come a quelle in aderenza.

Ne discende che, ove non ricorrano le indicate preclusioni, la sopraelevazione in aderenza è legittima anche allorché, per effetto della sua realizzazione, sia superata l'altezza della fabbrica limitrofa, purché, limitatamente al tratto in esubero rispetto alla linea di colmo dell'edificio preesistente, la nuova costruzione non sconfini nella proprietà altrui, appoggiandosi alla fabbricata sovrastata, ipotesi, questa, in cui la riduzione in pristino dovrà essere circoscritta alla quota in eccedenza, riportando l'opera nei limiti della semplice aderenza ed entro i propri confini.

Cassazione, ordinanza 10 maggio 2023, n. 12562, sez. II civile

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - Distanza minima tra fabbricati per zone omogenee - Art. 9 d.m. n. 1444 del 1968 - Derogabilità con regolamento comunale - Inammissibilità - Conseguenze.

Lo strumento urbanistico comunale che individui le zone territoriali omogenee di cui all'art. 2 del d. m. n. 1444 del 1968, deve osservare le prescrizioni in materia di distanze minime tra fabbricati previste, per ciascuna di dette zone, dal successivo art. 9, comma 1, avente immediata ed inderogabile efficacia precettiva. Ne consegue che, qualora nel regolamento comunale non sia stabilita alcuna distanza tra fabbricati relativamente ad una o più zone territoriali omogenee, o ne sia prevista una inferiore a quella minima prevista nel citato d.m., la disciplina dettata dall'art. 9 cit. sostituirà "ipso iure" quella difforme contenuta nel regolamento, così divenendone parte integrante e immediatamente applicabile ai rapporti tra privati.

Cassazione, ordinanza 8 maggio 2023, n. 12175, sez. II civile

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) - Aperture lucifere fra un vano e l'altro dell'edificio condominiale - Disciplina prevista dagli artt. 900 e ss. c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Servitù - Acquisto per usucapione - Configurabilità - Fattispecie.

Le aperture di luci che si aprono tra un vano e l'altro dello stesso edificio condominiale, a differenza di quelle che si aprono su un fondo aperto altrui e alle quali fa riferimento l'articolo 900 c.c., sono prive della connotazione di precarietà e mera tolleranza che caratterizza le luci contemplate negli articoli da 901 a 904 c.c.. Ne consegue che, in ordine ad esse, è ipotizzabile, in favore di chi ne beneficia, nonostante il mancato consenso del vicino, l'acquisto della relativa servitù per usucapione in virtù del protratto possesso correlato all'effettiva esistenza dello stato di fatto.

(In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto, nell'ambito di uno stesso edificio condominiale, l'avvenuta usucapione della servitù consistente nel diritto a mantenere una finestra collocata tra una cucina di proprietà esclusiva di un condomino e il vano scala di proprietà esclusiva di altro condomino).

SERVITÙ

Cassazione, ordinanza 10 maggio 2023, n. 12551, sez. II civile

SERVITÙ - "NEMINI RES SUA SERVIT" - UTILITÀ (NOZIONE) - VANTAGGIO FUTURO - Servitù per vantaggio futuro e a vantaggio di edificio da costruire ex art. 1029, commi 1 e 2, c.c. - Nozioni - Differenze - Attualità dell'utilità - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di servitù per vantaggio futuro, la differenza fra le due fattispecie - come regolate dall'art. 1029, commi 1 e 2, c.c. - sta nella circostanza che in caso di servitù per un vantaggio futuro del fondo dominante, la servitù si costituisce immediatamente, esistendo tutti gli elementi necessari per la sua costituzione, estrinsecandosi l'utilità secondo una valenza prospettica; diversamente, nel caso di servitù a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare, all'atto del negozio costitutivo manca uno dei presupposti della servitù, ossia il bene a favore del quale opererà il vincolo, con conseguente costituzione di un rapporto obbligatorio suscettibile di trasformarsi in un rapporto di natura reale soltanto nel momento in cui l'edificio verrà costruito. Conseguenza da ciò che per stabilire in quale fattispecie si versi, occorre fare riferimento al criterio dell'attualità o meno dell'"utilitas" in cui si concreta il contenuto della servitù.

(Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che, in relazione ad una vendita di una pluralità di lotti di aree fabbricabili, aveva qualificato le limitazioni contrattualmente previste per gli edifici da realizzare sui terreni quali servitù a vantaggio dei lotti e non già delle future costruzioni, atteso che il vantaggio ed il corrispondente onere inerivano direttamente ai suoli non ancora edificati, con carattere di realtà).

SOCIETÀ DI CAPITALI

Cassazione, ordinanza 10 maggio 2023, n. 12498, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RECESSO DEL SOCIO - Società per azioni - Riscatto di azioni ex art. 2437-sexies c.c. - Neutralità della causa - Effetti - Uscita del socio dall'ente - Riduzione del capitale sociale o scioglimento della società - Ammissibilità - Determinatezza o determinabilità dei presupposti integrativi della fattispecie - Sussistenza - Necessità.

In tema di società per azioni, il riscatto di azioni ex art. 2437-sexies c.c. costituisce un istituto a causa neutra che consente alla società o ai soci l'esercizio di un'opzione di acquisizione forzata delle partecipazioni sociali di uno dei soci stessi, con l'effetto di comportarne l'uscita dall'ente; detto istituto, assimilabile all'esclusione sul piano degli effetti, se ne differenzia in quanto ammette, in mancanza di altre concrete possibilità, la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società, esigendo, in ogni caso, al pari dell'esclusione stessa, che i presupposti integrativi della fattispecie siano essere adeguatamente determinati o determinabili, ai sensi dell'art. 1346 c.c.

SUCCESSIONI

Cassazione, sentenza 11 maggio 2023, n. 12813, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATI E DONAZIONI IN CONTO DI LEGITTIMA - Legittimario - Rinuncia all'eredità - Effetti sulle donazioni e i legati ricevuti dal "de cuius" - Chiamati in rappresentazione - Onere di imputazione alla quota di legittima - Sussistenza.

Ai sensi dell'art. 552 c.c., il legittimario che rinunci all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati disposti in suo favore, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto delle suddette disposizioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando l'onere di questi ultimi di imputarli alla quota di legittima nella quale subentrano "iure representationis".

USI CIVICI

Cassazione, sentenza 10 maggio 2023, n. 12570, sez. unite civili

USI CIVICI - Bene gravato da uso civico di dominio della collettività - Assoggettabilità ad espropriazione per pubblica utilità - Condizioni - Previa formale sdemanializzazione - Necessità - Dichiarazione di pubblica utilità o provvedimento di espropriazione - Irrilevanza - Conseguenze.

I diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla (ovvero considerati implicitamente estinti) per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità, poiché la loro natura giuridica assimilabile a quella demaniale lo impedisce, essendo, perciò, necessario, per l'attuazione di una siffatta forma di espropriazione, un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il citato decreto espropriativo che implichi l'estinzione di eventuali usi civici di questo tipo ed il correlato trasferimento dei relativi diritti sull'indennità di espropriazione.

A cura di Paolo Longo e Susanna Cannizzaro

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Alessandra Mascellaro

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,
Chiara Cinti, Mauro Leo,
Annarita Lomonaco

Contatti

cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT